

Allegato A.19

## Autorizzazione allo Scarico delle Acque



Provincia di Ravenna

Settore Ambiente e Suolo

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n. 95

del 01/02/2006

Oggetto: Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, in Comune di Ravenna. Decreto Legislativo 11.05.1999 n.152, modificato dal D.L.vo 18.08.2000, n.258. Legge Regionale 21.04.1999 n.3, modificata dalla L.R. 24.03.2000, n.22. Società Enipower S.p.A. – Stabilimento sito in Ravenna, via Baiona n.107.

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N. 50Esatte L. 052

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL RESPONSABILE

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento da cui risulta:

**che** La Società Enipower S.p.A., avente sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n.1, è in possesso dell'autorizzazione allo scarico n. 25 del 17/01/2001, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Società Ambiente S.p.A. (ora Ecologia Ambiente S.r.l.);

**che** a seguito degli interventi di ristrutturazione dell'impianto di trattamento delle acque di scarico di Ecologia Ambiente S.r.l., del riordino dei flussi idrici all'interno dello stesso nonché del convogliamento delle acque depurate in Canale Candiano, lo scarico delle acque reflue industriali della Società Enipower S.p.A., costituite esclusivamente da acque di raffreddamento degli impianti, si configura come scarico in acque superficiali ai sensi del D.L.gs n.152/99;

**che** il Sig. De Carlonis Carlo, in qualità di legale rappresentante della Società Enipower S.p.A., avente sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n.1, ha chiesto con nota del 01/04/2004, successivamente integrata con nota del 13/09/2004 e nota del 01/02/2005, il **rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali**, provenienti dallo Stabilimento sito in Ravenna, via Baiona n.107

**che** dalla documentazione allegata alla domanda risulta che:

- l'attività svolta nel suddetto stabilimento, ubicato nell'isola 11 dello stabilimento petrolchimico, è relativa a produzione di energia elettrica e vapore;
- le acque reflue industriali da scaricare sono costituite esclusivamente da acque di raffreddamento degli impianti. Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono oggetto della domanda di autorizzazione cointestata fra tutte le aziende coinsediate dello stabilimento petrolchimico che recapitano, tramite tubazione diretta (rete fognaria acque reflue industriali inorganiche) all'impianto di trattamento TAPI di Ecologia Ambiente S.r.l.;
- le suddette acque vengono prelevate dal Canale Candiano e scaricate nello scolo Via Cupa, bacino idrografico del Canale Candiano;
- il punto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali viene individuato all'interno dell'isola 11;



La Sezione provinciale ARPA di Ravenna, Servizio territoriale distretto di Ravenna e Faenza, su richiesta di questo ufficio, ha espresso parere.

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258 "Disposizioni correttive e integrative del D.L.vo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128";

VISTA la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", modificata dalla Legge Regionale 24 marzo 2000 n.22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n.3";

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al segretario Generale, che stabilisce che:  
*"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dello Statuto e dai Regolamenti"*;

SU proposta del responsabile del procedimento:

## AUTORIZZA

**ai sensi del D.L.vo n.152/99 e successiva modifica la Società Enipower S.p.A., avente sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n.1 ad effettuare lo scarico di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento ubicato in Ravenna, via Baiona n.107, nello scolo Via Cupa, bacino idrografico del Canale Candiano, alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

1. lo scarico è relativo ad acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento degli impianti di produzione di energia elettrica e vapore;
2. lo scarico delle acque reflue industriali, nel punto ufficiale di prelevamento posto all'interno della centrale (isola 11) deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.L.vo n.152/99, ad eccezione dei parametri cloruri e solfati non applicabili agli scarichi nelle zone equiparabili ad acque costiere.  
 Ai sensi dell'art.28 comma 6 del D.L.vo n.152/99 le suddette acque devono essere in ogni caso restituite al corpo idrico superficiale con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate dal Canale Candiano;
3. al fine di verificare la qualità delle acque prelevate, va effettuato contestualmente al campionamento dello scarico delle acque reflue industriali un campione delle acque superficiali del Canale Candiano nell'opera di presa in ingresso alla centrale;
4. al fine di ottemperare a quanto disposto nella nota 1 della tabella 3 dell'allegato 5 del D.L.vo n.152/99 relativamente al parametro Temperatura, viene fissato anche un punto






ufficiale di prelevamento nella canaletta di scarico di proprietà del consorzio Ravenna Servizi Industriali, prima della confluenza nello scolo via Cupa (ex punto di controllo F1). Tale misurazione verrà eseguita alla presenza di personale Enipower solo nella condizione in cui le sonde per il rilievo della temperatura poste nel punto ufficiale di prelevamento registrino valori elevati della stessa ( $\geq 35$  °C);

5. con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.L.vo n.152/99, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli;
6. i punti di prelievo ai fini del controllo devono essere idonei al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Essi vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
7. **i punti di prelievo ai fini del controllo della qualità dello scarico delle acque reflue industriali e delle acque prelevate dal Canale Candiano e il punto di misurazione della temperatura, in conformità a quanto stabilito dalla nota 1 della tabella 3 dell'allegato 5 del D.L.vo n.152/99, sono indicati negli allegati al presente provvedimento, stralci della planimetria allegata alla domanda di autorizzazione;**
8. va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo, la planimetria della rete fognaria completa, allegata alla domanda di autorizzazione;
9. ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi va comunicata a questa Provincia e all'ARPA;
10. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione alla Provincia e alla Sezione Territoriale ARPA competente;
11. **la presente autorizzazione è valida per i 4 anni dalla data di rilascio, e cioè dalla data del presente provvedimento;**
12. **un anno prima di tale scadenza deve essere richiesto il rinnovo della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.45 comma 7, del D.L.vo n.152/99, allegando i certificati di analisi di cui al punto 3;**
13. sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.


Si dà incarico all'ARPA, Servizio Territoriale Distretto di Ravenna e Faenza, di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione e sul rispetto delle relative prescrizioni, trasmettendone gli esiti a questa Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMBIENTE E SUOLO  
(Dott. *Stefano Naldi*)



**PAGINA IN BIANCO**

10/10/2011 10:10:10



PUNTO UFFICIALE  
PER LA MISURAZIONE  
DELLA TEMPERATURA

LEGEND

S.33	VASCA DI A
S.15 A/B	CHIARIFLOC
S.45	VASCA DIST
S7 A/B	CHIARIFLOC
S.10	VASCA DIST
MS.8 e MS.21	FLOTTATORI
S11 e S12	FLOCCULAT
S.44	VASCA DI
S.18 A	BACINI DI F
MS.10 A/B/C	CHIARIFICAT
S.20	VASCA DI CI
MS.11 B	ISPESSITORE
MS.11	ISPESSITORE
F.3	FORNO INCE
F.2	FORNO INCE
S.1000 A/B	TORRI BIC
FS.1000A-F	FILTRI A
S.100	VASCA DI

IMPIANTO  
TAS

Allegato n. 2  
al provvedimento n.95  
del 01/02/2006







**PAGINA IN BIANCO**

---



---

 ANNOTAZIONI DEL SETTORE / SERVIZIO
 

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 01/02/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 01/02/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




---

 ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE
 

---

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

 AVVERTENZE
 

---

## RICORSI GIURISDIZIONALI

*(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)*

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



industriali cosiddette inorganiche unite a quelle meteoriche e dilavamento e domestiche all'impianto di trattamento della Soc. Ecologia Ambiente srl condividono la responsabilità della qualità dei reflui vettoriati dal sistema fognario nel punto di consegna all'impianto di trattamento (linea denominata TAPI) della stessa Società Ecologia Ambiente S.r.l. e hanno chiesto, con nota del 03/03/2005, successivamente integrata, il rilascio dell'autorizzazione cointestata allo scarico delle acque reflue industriali inorganiche contenenti anche "sostanze pericolose" di cui all'art.34 del D.Lgs. n. 152/99 e acque meteoriche di dilavamento tramite tubazione diretta verso l'impianto della Soc. Ecologia Ambiente srl ;

*che* ai sensi di quanto previsto all'art. 34 del Dlgs n. 152/99 e s.m.i. il flusso di tali acque reflue è riconducibile alla fattispecie di "scarico parziale" di sostanze pericolose da sottoporre a regolamentazione ai limiti di batteria ( piè d'impianto ) nel punto di consegna al trattamento da parte della Soc. Ecologia Ambiente srl, secondo quanto previsto all'Allegato B del DM n. 367/03 in materia di scarichi di sostanze pericolose;

*che* dalla documentazione allegata alla domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico e dalla successiva integrazione risulta che:

1. Le acque reflue industriali inorganiche da scaricare verso l'impianto centralizzato della Soc. Ecologia Ambiente S.r.l. sono costituite da acque di processo cosiddette inorganiche, meteoriche di dilavamento oltre ad acque reflue domestiche;
2. La rete fognaria presente nel sito multisocietario del petrolchimico per l'allontanamento delle acque reflue indicate al punto 1. (denominata linea 4) è unitaria e le Società coinsediate condividono paritariamente la responsabilità del flusso di scarico verso l'impianto centralizzato della Soc. Ecologia Ambiente. La rete fognaria unitaria è gestita dalla Società consortile Ravenna Servizi Industriali (RSI), costituita fra i gestori coinsediati, e convoglia le acque reflue alla vasca di raccolta denominata S5 che viene assunto come punto di consegna del flusso cointestato ai limiti di batteria con l'impianto centralizzato. Dalla vasca S5 le acque reflue vengono rilanciate mediante tubazione dedicata alla Società Ecologia Ambiente S.r.l. ( linea di trattamento denominata TAPI ).
3. Le Società coinsediate e la Società Ecologia Ambiente S.r.l. hanno redatto e sottoscritto un "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate all'impianto centralizzato di trattamento della Società Ecologia Ambiente" che è stato presentato come parte integrante della domanda di autorizzazione.  
Tale Regolamento, che viene assunto integralmente ai fini della regolamentazione degli scarichi parziali verso l'impianto di trattamento della Soc. Ecologia Ambiente, definisce le modalità operative, le competenze e la regolamentazione dei singoli flussi di scarico delle acque reflue industriali di ciascuna Società presente nel sito multisocietario del petrolchimico, l'identificazione dei pozzetti di prelievo al limite di batteria (pozzetti di consegna) e i valori limite di immissione che le acque reflue industriali devono rispettare per l'accettazione all'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente S.r.l. oltre ai programmi di monitoraggio.
4. I flussi delle acque inorganiche, meteoriche di dilavamento e domestiche sono stati caratterizzati dai gestori degli impianti coinsediati ai limiti di batteria di ciascuno di essi in corrispondenza dei singoli pozzetti di scarico nella rete fognaria unitaria e sono stati sottoposti ad omologa da parte del gestore dell'impianto centralizzato così come è stato sottoposto ad omologa il flusso indifferenziato per cui è stata richiesta l'autorizzazione cointestata nel punto di consegna corrispondente alla vasca S5;
5. dalla verifica di omologa del flusso comune delle Società coinsediate, prelevato nel punto ufficiale P22 nella vasca S5, è emersa la presenza delle sostanze pericolose contenute nella Tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs n.152/99, nella tabella 1 dell'allegato A del Decreto Ministeriale n.367/03 e nella Tabella 5 dell'Allegato alla Delib. Regionale n. 1053/03 ( 33 sostanze prioritarie Dir. 2000/60/CE ), in concentrazioni superiori al limite di rilevanza. Le sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevanza sono indicate nella Tabella di cui all'allegato A punto a) del presente provvedimento;



6. Secondo quanto previsto nel Regolamento di cui al precedente punto 3), assumendo la dichiarazione della Soc. Ecologia Ambiente per cui il flusso indifferenziato di acque reflue inorganiche, meteoriche e domestiche viene sottoposto a trattamento per l'abbattimento solo dei solidi sospesi, nel punto di consegna corrispondente alla vasca denominata S5 sono, in ogni caso rispettati, i valori limite previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del Dlgs n. 152/99 per tutti i parametri, comprese le sostanze pericolose, ad esclusione dei Solidi Sospesi totali (SS totali) che vengono abbattuti nella linea di trattamento denominata TAPI.



che la Sezione Provinciale dell'ARPA di Ravenna, Servizio Territoriale Distretto di Faenza, ha espresso, su richiesta di questa Provincia, parere favorevole con prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", modificato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258 "Disposizioni correttive e integrative del D.L.vo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128";

VISTA la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", modificata dalla Legge Regionale 24 marzo 2000 n.22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n.3";

VISTO il Decreto Ministeriale 6 novembre 2003, n.367 "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità dell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152", indica, tra l'altro, criteri e prescrizioni per le autorizzazioni allo scarico di sostanze pericolose in applicazione dell'art. 34 del D.Lgs. 152/99;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053 indica, fra l'altro, indirizzi e criteri per la autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs. n.152/99;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 27 maggio 2004, che detta disposizioni interpretative e applicative relativamente al D.M. n.367/2003 e in particolare all'allegato B dello stesso D.M.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 24/02/2005 indica indirizzi per la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 39 del Dlgs n. 152/99;

DATO ATTO che, nelle more dell'emanazione di direttive applicative del D.M. n.367/2003 e/o di direttive regionali in materia, per le sostanze pericolose comprese nella Tabella 3 Allegato 5 del D. Lgs. n.152/99 vengono assunti i limiti indicati nella stessa Tabella mentre per le altre sostanze vengono assunti i limiti della stessa Tabella 3 relativi alle classi e/o famiglie di composti a cui tali sostanze sono riconducibili per similitudine;

SU proposta del responsabile del procedimento:

## DISPONE

ai sensi del D.L.vo n.152/99 e successiva modifica, **l'autorizzazione cointestata alle Società: Borregaard Italia S.p.A. – Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. – Ecofuel S.p.A. – Endura S.p.A. – Eni S.p.A. Divisone Refining & Marketing – Enipower S.p.A.- Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. – Ineos Vinyls Italia S.p.A. – YARA Italia spa – Polimeri Europa spa – Rivoira spa – Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A. - Syndial S.p.A. – Vinavil S.p.A,** coinsediate nel sito multisocietario del petrolchimico ubicato in Ravenna, via Baiona, per lo scarico delle acque



reflue industriali inorganiche contenenti anche "sostanze pericolose" di cui all'art.34 del D.L.vo n.152/99, acque meteoriche e dilavamento e acque domestiche con recapito, tramite tubazione diretta, all'impianto di trattamento ( linea denominata TAPI ) della Società Ecologia Ambiente S.r.l., alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. lo scarico delle acque reflue industriali al punto di consegna ai limiti di batteria dell'impianto centralizzato di Ecologia Ambiente srl è costituito da un flusso indifferenziato di acque di processo inorganiche unite ad acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento, vettorate da un sistema fognario unitario e provenienti dal sito multisocietario del petrolchimico di Ravenna in cui sono coinsediate le Società sopracitate. Nello stesso sistema fognario possono eventualmente essere convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati secondo i criteri del Regolamento di cui al successivo punto 7., provenienti dai cosiddetti well-point installati nel sito multisocietario in occasione di lavori di escavazione;
2. il punto di consegna del flusso indifferenziato, ai limiti di batteria dell'impianto di trattamento della Società Ecologia Ambiente srl, è identificato nella vasca denominata S5 come indicato nella figura 1 allegata. Sulla rete fognaria unitaria sono stati altresì individuati singoli pozzetti di consegna da parte delle Società coinsediate in corrispondenza dei limiti di batteria di ciascun gestore. Tali pozzetti sono riportati nella planimetria di cui al successivo punto 15. e contenuta nel Regolamento di cui al successivo punto 7.;
3. lo scarico nel punto di consegna S5 è qualificato come "scarico parziale" di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 34 del Dlgs n. 152/99 e della Deliberazione regionale n. 1053/2003;
4. l'elenco delle "sostanze pericolose " presenti nel flusso indifferenziato (vasca S5) in concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento è indicato nella tabella riportata nell'Allegato A punto a) con i relativi limiti di rilevanza da assumere. Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli di ARPA, emerga la presenza di altre sostanze pericolose ovvero alcune non siano più rilevate, si deve provvedere all'aggiornamento della Tabella riportata nell'Allegato A punto a) fermo restando quanto previsto al successivo punto 5. relativamente ai limiti massimi ammissibili;
5. lo scarico delle acque reflue industriali unite ad acque meteoriche e dilavamento e acque domestiche , nel punto ufficiale di prelievo P22 (vasca S5), deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.L.vo n.152/99( scarico in acque superf. ), incluse le sostanze pericolose presenti in concentrazione superiore ai limiti di rilevanza indicate nell'allegato A, punto a) e ad esclusione del parametro solidi sospesi totali. Nei singoli pozzetti di consegna delle acque reflue alla rete unitaria, in corrispondenza dei limiti di batteria per ogni gestore coinsediato, devono altresì essere rispettati i valori massimi di accettazione per le Sostanze Pericolose indicati nelle singole omologhe effettuate con le modalità indicate nel Regolamento di cui al successivo punto 7. Nei singoli pozzetti di consegna individuati ai limiti di batteria di ogni gestore coinsediato si procede all'eventuale prelievo di campioni ufficiali contestualmente al prelievo nel punto P22 ovvero ai fini della verifica dei limiti sulle Sostanze Pericolose per ogni gestore coinsediato come sopra indicato.  
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore secondo le modalità indicate al successivo punto 13.;
6. Per le sostanze pericolose di cui ai precedenti punti 3.e 4. in caso di sostanze non contenute nella tabella 3 Allegato 5 del Dlgs. n. 152/99 e s.m.i., si assumono i limiti relativi alle classi e/o famiglie di composti a cui tali sostanze sono riconducibili per similitudine e, in ogni caso, i limiti massimi di accettabilità indicati per tale flusso nell'omologa contenuta nel Regolamento di cui al successivo punto 7. Copia della scheda di omologa nel punto di consegna vasca S5, sottoscritta dagli interessati, è allegata al presente provvedimento. In caso di modifiche la nuova scheda di omologa deve essere trasmessa alla Provincia e al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna;
7. le condizioni definite con il "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti di trattamento della Società Ecologia Ambiente" con i relativi allegati, sottoscritto da tutte le Società interessate, vengono acquisite come parte integrante della presente autorizzazione. Copia originale del Regolamento vigente è depositata presso la Provincia e il Servizio






Territoriale ARPA di Ravenna. Il Regolamento viene periodicamente sottoposto a revisioni e/o modifiche che devono essere comunicate alla Provincia e al Servizio ARPA sopraccitato; devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal Piano dei controlli contenuto nel Regolamento di cui al precedente punto 7. In particolare si deve procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nel punto di consegna del flusso indifferenziato contestato nella vasca S5 ( linea 4 ) e nei singoli pozzetti di consegna sulla rete unitaria secondo i criteri, le modalità e le frequenze previste nell'allegato 8 al Regolamento. I pozzetti di consegna per cui non sono programmati autocontrolli ma si procede a verifica "se del caso" sono quelli in cui sono, di norma, convogliate esclusivamente acque meteoriche ovvero flussi occasionali non programmabili;

9. Per i singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui, in sede di omologa, sia stata riscontrata la presenza di azoto ammoniacale in occasione dei controlli programmati trimestrali previsti dal Piano di controllo deve essere in ogni caso determinato l'azoto ammoniacale quale parametro significativo per l'utente interessato. In caso di costante rilievo della presenza di azoto ammoniacale superiore ai valori limite della Tabella 3 del Dlgs n. 152/99 per lo scarico in acque superficiali devono essere assunti provvedimenti per ridurre la presenza di tali sostanze ovvero il flusso deve essere deviato sulla fognatura delle acque organiche ( linea TAPO );
10. I singoli flussi delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui sono convogliate acque reflue domestiche devono essere dotati di sistema di pretrattamento appropriato ( es. fossa Imhoff ). Tali sistemi di pretrattamento devono essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione di cui deve essere tenuta registrazione. Sui singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche in cui siano convogliati flussi di acque reflue domestiche il Piano dei controlli deve prevedere la determinazione delle sostanze azotate in tutti i casi ( controlli semestrali, trimestrali e mensili );
11. Eventuali variazioni e/o integrazioni del piano dei controlli previsto dal Regolamento di cui al precedente punto 7. che si determinassero a seguito del recepimento delle prescrizioni di cui ai punti 8.- 9.-10. e 13. devono essere gestite secondo quanto previsto allo stesso punto 7.;
12. Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere inviata ad ARPA - Servizio territoriale Distretto di Ravenna e Faenza - e alla Provincia una relazione riassuntiva relativa all'esito delle analisi svolte nell'anno precedente sui singoli pozzetti di consegna e sul flusso indifferenziato (S5);
13. I punti ufficiali di prelievo ai fini del controllo vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema. Il campionamento ufficiale sul punto P22 sulla vasca S5 ed eventualmente nei singoli pozzetti di consegna ai limiti di batteria di ciascun gestore, viene effettuato tramite un prelievo di un campione medio nell'arco di 3 ore.  
Le determinazioni analitiche dei parametri ( compresi i metalli pesanti ) sono effettuate, di norma, sul campione tal quale ad eccezione di Fe, Mn, Al e Boro per cui la determinazione viene effettuata sul campione dopo sedimentazione di 2 h considerate le rese di abbattimento determinate su tali sostanze dal processo di sedimentazione dei SS nella linea TAPI.  
Il prelievo nel punto ufficiale P22 da parte degli organi di controllo viene effettuato alla presenza di personale della Società RSI in rappresentanza delle Società coinsediate a cui è contestata la presente autorizzazione;
14. sul punto di prelievo P22 sulla vasca S5 è installato un campionatore automatico gestito dalla Soc. RSI mentre la misura di portata viene effettuata, tramite misuratore continuo, all'interno dei limiti di batteria della Soc. Ecologia Ambiente, sull'ingresso alla linea TAPI. Sempre all'interno dei limiti di batteria della linea di trattamento TAPI la Soc. Ecologia Ambiente provvede, tramite campionatore automatico, al controllo delle sostanze pericolose con cadenza quindicinale;
15. la planimetria della rete fognaria denominata "Mappa guida nella identificazione degli scarichi liquidi di stabilimento (fogna acque inorganiche" – Disegno PE n. 02 – GB – 1121 – E – 05435 – A – rev. 13 del 08/08/2005) costituisce parte integrante della presente autorizzazione e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo. Tale planimetria deve essere integrata con una ulteriore planimetria in cui sono evidenziati i sistemi di pretrattamento dei flussi di acque reflue domestiche e i relativi pozzetti di consegna immediatamente a valle.
16. ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico va comunicata a questa Provincia e all'ARPA;



17. nel caso si verificano imprevisti tecnici ovvero eventi anomali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data immediata comunicazione alla Provincia e alla Sezione Territoriale ARPA competente;
18. per quanto non disposto con la presente autorizzazione è, in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di cui al precedente punto 7. Si fa riserva di aggiornare e/o modificare le prescrizioni di cui ai punti 3.- 5. e 6. sulla base di eventuali direttive applicative del DM n. 367/03;
19. in considerazione della compresenza di acque reflue industriali e di acque reflue meteoriche e dilavamento nella fognatura unitaria che recapita nel punto di consegna vasca S5, entro 150 gg dalla data del presente provvedimento deve essere presentato uno studio progettuale per la intercettazione e separazione delle cosiddette acque di prima pioggia e di dilavamento che necessitano di trattamento appropriato, considerando prioritariamente le aree in cui si generano flussi contaminati da Sostanze Pericolose e/o sostanze azotate, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione G.R. n. 286/2005. Nello studio progettuale deve essere indicato un programma di adeguamento da definire poi a livello esecutivo entro il 2006 indicando il soggetto che ne cura il coordinamento e la esecuzione da avviare entro giugno 2007;
20. la presente autorizzazione è **valida per i 4 anni dalla data di rilascio, e cioè dalla data del presente provvedimento;**
21. **un anno prima** di tale scadenza deve essere richiesto il **rinnovo della presente autorizzazione**, ai sensi dell'art.45 comma 7, del D.L.vo n.152/99,

Si dà incarico all'ARPA, Servizio Territoriale Distretto di Ravenna e Faenza, di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione e sul rispetto delle relative prescrizioni, trasmettendone gli esiti a questa Provincia.




IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMBIENTE E SUOLO  
(Dott. *Stenio Naldi*)

a) Limiti di rilevabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello scarico ( vasca S5 ) delle acque reflue industriali inorganiche delle Società coinsediate.



Sostanza pericolosa	Limite rilevabilità
Arsenico	0.01 mg/l
Cromo totale	0.01 mg/l
Piombo	0.02 mg/l
Rame	0.01 mg/l
Selenio	0.005 mg/l
Zinco	0.02 mg/l
Fenoli	0.01 mg/l
Solventi organici aromatici	0.001 mg/l
Idrocarburi totali	0.05 mg/l
1,2 Dicloroetano	0.005 mg/l
Triclorometano	0.005 mg/l
IPA	0.00001 mg/l
Cloroetene	0.0005 mg/l
1,1,2 Tricloroetano	0.005 mg/l
Composto organo alogenati	0.005 mg/l
MTBE	0.004 mg/l
1,1 dicloroetano	0.005 mg/l

FIGURA 1



*SB*



PAGINA IN BIANCO

**Scheda di omologa acque di processo inorganiche**

<b>Flusso cointestato</b>	<b>S5</b>	u.m.	Valori caratteristici del flusso		Valori massimi d'accettazione
			medio indicativo	massimo	

Caratteristiche flusso: continuo + meteoriche				
Pollata (riferita al solo flusso continuo)	m <sup>3</sup> /h	1200		1800 (&)
S.S.	mg/l	100	400	

**Tab.3 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00**

pH <sub>a</sub>		6,85 + 9,5		6,85 + 9,5
COD	mg/l	80	150	160
Azoto ammoniacale [NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	mg/l	4		
N-NO <sub>3</sub>	mg/l	5 (+)		
N-NO <sub>2</sub>	mg/l	0,2		0,6
N totale	mg/l			10
P totale	mg/l	0,4	1	1
Fe (#)	mg/l	0,5	2	2
Mn (#)	mg/l	0,2	1,2	2
Al (#)	mg/l	0,4	1	1
Boro (#)	mg/l	0,4	1	2
Solfuri	mg/l	0,5	<1	1
Solfiti	mg/l	0,3	1	1
Fluoruri	mg/l	0,4	1	6
Grassi e oli vegetali e animali	mg/l	2	16	20
Aldeidi	mg/l	0,05	0,15	1
Tensioattivi anionici	mg/l	0,4	0,7	
Tensioattivi non ionici	mg/l	0,4	1,5	
Tensioattivi Totali	mg/l	0,8	2	2

**SOSTANZE PERICOLOSE**

**A Tab.5 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00**

**B Tab.1 - D.M. 367/03**

**C Tab.5 - D.R. 1053/03**

	A	B	C	mg/l			
Arsenico (#)	A	B		mg/l	0,004	0,015	0,5
Cadmio (#)	A	B	C	mg/l	0,0003	0,0006	0,02
Cromo (#)	A	B		mg/l	0,01	0,02	2
Cromo esavalente	A			mg/l		<0,1	0,2
Mercurio	A	B	C	mg/l		<0,0001	0,005
Nichel (#)	A	B	C	mg/l	0,0015	0,0045	2
Piombo (#)	A	B	C	mg/l	0,006	0,02	0,2
Rame (#)	A			mg/l	0,008	0,025	0,1
Selenio (#)	A			mg/l	0,003	0,008	0,03
Zinco (#)	A			mg/l	0,07	0,2	0,5
Fenoli	A			mg/l	0,2	0,5	0,5
Solventi organici aromatici	A			mg/l		0,015	0,2
Solventi organici azotati	A			mg/l			0,1
Pesticidi fosforati	A			mg/l			0,1
Solventi clorurati	A			mg/l			1
Idrocarburi totali	A			mg/l	1	4	5
1,2 - Dicloroetano		B	C	mg/l	0,04	0,1	0,3
1,1-Dicloroetano		B	C	mg/l	0,001	0,005	0,05
Cloroformio (Triclorometano)		B		mg/l	0,005	0,017	0,05
IPA		B	C	µg/l	0,05	0,1	0,1
PCB		B		µg/l			0,1
Cloroetene		B		mg/l	0,005	0,05	0,05

(+) Valore dipendente dalle caratteristiche delle acque in adduzione allo Stabilimento destinate ai trattamenti di demineralizzazione/addolcimento.

(&) Valori eccedenti, dovuti ad eventi meteorici, subiranno il solo trattamento di sedimentazione primaria nella vasca S33 prima dello sfioro nel canale interno. (Rif. punto 8 Provvedimento n.43 del 31/01/05 di autorizzazione allo scarico rilasciato dalla Provincia di Ravenna)

(#) Parametri per i quali i valori di concentrazione indicati si intendono relativi all'analisi dopo 2h di sedimentazione nell'intervallo di pH considerato.

	0	1 di 2	23/03/05
	Rev	Pag.	Data

**Scheda di omologa acque di processo inorganiche**

Flusso cointestato	S5	u.m.	Valori caratteristici del flusso		Valori massimi d'accettazione
			medio indicativo	massimo	
Caratteristiche flusso: continuo + meteoriche					
<b>Parametri specifici</b>					
PCDD/PCDF		ng/l TEQ			0,1
1,1,2 - Tricloroetano		mg/l	0,004	0,01	0,01
Composti organoalogenati		mg/l	0,3	1	1
MTBE		mg/l	0,01	0,05	0,05



(#) Parametri per i quali i valori di concentrazione indicati si intendono relativi all'analisi dopo 2h di sedimentazione nell'intervallo di pH considerato.

**NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla normativa vigente relativa alle acque di scarico in acque superficiali.**

YARA	Yara Italia S.p.A. Stabilimento di RAVENNA Il Direttore Massimo Baggini				
Vinavil	S.p.A. Stabilimento di Ravenna Antonio Bandini				
Syndial	S.p.A. GESTIONE SITI DISMESSI SITI DI MANTOVA E RAVENNA Il Responsabile (Marcello FIORINI)				
RSI	RSI Ravenna Servizi Industriali S.p.A. Andrea Franchi				
Rivoira	SpA. STABILIMENTO DI RAVENNA Via Balone, 107 46100 RAVENNA Partita IVA 08675600152 C.F. 06066970584				
Polimeri Europa	Polimeri Europa S.p.A. Stabilimento di Ravenna Il Direttore Tommaso Paoletti				
Great Lakes	Great Lakes Manufacturing Italy Srl Direttore Stabilimento di Ravenna N. Nodari				
EVC	European Vinyls Corporation (Italia) SpA Stabilimento di Ravenna Il DIRETTORE Ing. Stefano Zuffani				
EniPower	EniPower S.p.A. Il Responsabile Ing. Carlo De Carbonis				
Eni Divisione R&M	Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing Stabilimento GPL di Ravenna Il Responsabile (Mauro Magrillard)				
Endura	S.p.A. FINO CHEMICAL S.p.A. Stabilimento di Ravenna - ITALY Il Responsabile Ing. Stefano Zuffani				
Ecofuel	ECOFUEL S.p.A. Stabilimento di Ravenna Il Responsabile Ing. Stefano Zuffani				
Borregaard	BORREGAARD ITALIA S.p.A. Stabilimento di Ravenna Il Responsabile Ing. Stefano Zuffani				
Cementerie Barbelli	CEMENTERIE A. BARBETTI SpA dott. Domenico Cafaro Direttore Stabilimento di Ravenna				
Avio	Avio S.p.A. Stabilimento di Ravenna Il Responsabile Ing. Stefano Lago		0	2 di 2	23/03/05
Ecologia Ambiente Srl	Ecologia Ambiente Srl Il Responsabile Ing. Stefano Lago		Rev	Pag.	Data



PAGINA IN BIANCO

---

ANNOTAZIONI DEL SETTORE / SERVIZIO

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 23/01/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

---  
Ravenna, li 23/01/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




---

ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

*(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)*

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

